

COMUNE DI LESTIZZA

Provincia di Udine

Concessione di un contributo per l'affido di cani randagi custoditi nel canile comunale regolamento

Approvato con deliberazione del C.C. nr° 008 del 18.02.2008

Articolo 1 - oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per l'affido a terzi di cani randagi rinvenuti nel territorio comunale e custoditi a carico del Comune di Lestizza nel canile convenzionato.

Articolo 2 - beneficiari

1. Il Comune di Lestizza erogherà un contributo "una tantum" di € 300,00 ai soggetti che otterranno la concessione in affido di uno dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale e custoditi nel canile convenzionato a carico del Comune stesso.

Articolo 3 – condizioni

1. Gli affidatari devono provvedere ed impegnarsi a:
 - iscrivere l'animale all'anagrafe canina
 - osservare le norme vigenti in materia di custodia animale.
 - provvedere al mantenimento ed alle eventuali cure, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Articolo 4 – modalità

1. Trascorsi cinque mesi dall'ottenimento in affido del cane, l'affidatario potrà far pervenire al Comune apposita istanza di concessione del contributo di cui all'articolo 2, indirizzandola al Sindaco.
2. Ai fini del computo del periodo utile a maturare il requisito di cui al punto precedente, la data d'inizio dell'ottenimento in affido si considera come avvenuta nel primo giorno del mese relativo.
3. Nell'istanza l'affidatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di detenere presso di se, in buone condizioni di salute, il cane ottenuto in affido, impegnandosi a darne dimostrazione. Alla domanda andrà allegata copia della carta d'identità dell'istante insieme alla documentazione da cui risulti l'iscrizione all'anagrafe canina del cane stesso.

Articolo 5 – erogazione

1. Verificata a cura dell'ufficio preposto la conformità della documentazione ed il sussistere dei presupposti di fatto, il Comune provvederà entro 60 giorni all'erogazione del contributo previsto a beneficio dell'affidatario.
2. In nessun caso verrà erogato il contributo nel caso che l'animale affidato sia deceduto prima del termine di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2.
3. Il beneficio di cui al presente regolamento è applicabile agli affidi perfezionatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore a termini dello statuto comunale.
4. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può variare la misura del contributo di cui al precedente punto o sospenderne l'erogazione.